



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 04/09/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 16 luglio 2014, n. 22

AGUSTAWESTLAND SpA - Stabilimento in Brindisi alla Contrada S. Teresa Pinti s.n.. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 06/07/2010 del Servizio Ecologia e smi - Fascicolo 19MOD2. Aggiornamento per modifica non sostanziale.

L'anno 2014 addì 16 del mese di Luglio in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”,

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”.

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all’art. 29 - nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che il Gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche

comunicate;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

Con nota acquisita al prot. n. 5223 del 05/12/2013 del Servizio Rischio Industriale, il Gestore "AGUSTA WESTLAND SpA" ha inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 - nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e DGRP n. 648 del 05/04/2011, relativamente a:

1. Trasferimento della cabina di verniciatura per parti sciolte
2. Installazione del nuovo centro di lavorazione per la posa automatica di fibre di carbonio

La comunicazione era corredata dalla seguente documentazione:

1. Relazione Tecnica aggiornata rev. Dicembre 2013;
2. Tabelle e schede redatte secondo i criteri della DGRP 1388/06 aggiornate;
3. Elaborati facenti della parte dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che, per effetto della modifica, sono soggetti ad aggiornamento;
 - 3.1 Planimetria emissioni in atmosfera sottoposte ad autorizzazione - rev. Dicembre 2013;
 - 3.2. Piano di monitoraggio e controllo - rev. Dicembre 2013;
4. Determinazione Dirigenziale Provincia di Brindisi n. 328 del 28-02-2012 prot. 65666 del 10 settembre 2012;
5. Studio di fattibilità sul miglioramento delle emissioni in atmosfera;
 - 5.1. Studio di fattibilità sul miglioramento delle emissioni in atmosfera - relazione tecnica rev. Luglio 2013;
 - 5.2. Studio di fattibilità sul miglioramento delle emissioni in atmosfera - planimetria punti di emissione in atmosfera e schemi stato di fatto e di progetto delle emissioni provenienti dai trattamenti galvanici - rev. Luglio 2013
6. Relazione di calcolo degli oneri della tariffa istruttoria da versare ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 1113 del 19-05-2011 - rev. Dicembre 2013
7. Dichiarazione di autenticità i sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, delle informazioni contenute nella comunicazione / richiesta resa da Gestore e tecnico incaricato - rev. Dicembre 2013;
8. CD contenente i documenti in formato pdf ed editabile - rev. Dicembre 2013.

Con nota, acquisita al prot. 5243 del 06/12/2013, il Gestore chiedeva alla Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti di "voler attestare che il carattere sostanziale o non sostanziale della modifica, limitatamente alle opere di realizzazione dell'infrastruttura a servizio della nuova Clean Room, non può determinare varianti alle opere edili oggetto del permesso di costruire";

L'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. 5283 del 09/12/2013, riscontrava l'istanza di chiarimento rappresentando che "Senza entrare nel merito dello specifico procedimento di cui all'istanza acquisita in data 05 dicembre 2013 al prot. 5233, si precisa che, in termini generali, l'Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce titolo abilitativo all'esercizio di un impianto come espressamente indicato dall'articolo 29-ter del D.Lgs. 152/06 e smi. Inoltre, l'AIA sostituisce le autorizzazioni settoriali riportate nell'Allegato IX alla parte seconda del Testo Unico Ambientale all'interno del quale, evidentemente, non vi sono i titoli concessori di natura edilizia la cui competenza rimane in capo al Comune. Pertanto, i procedimenti di natura edilizio-urbanistica e quelli connessi all'esercizio dell'impianto risultano autonomi in quanto disciplinati da norme di settore differenti. Allo stesso tempo, si

rappresenta che eventuali prescrizioni di esercizio derivanti dal provvedimento AIA potrebbero incidere sulle caratteristiche edilizie dei manufatti all'interno dei quali si svolge l'attività IPPC."

La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 5373 del 12/12/2013, invitava la competente Provincia di Brindisi, ad esprimere il parere endoprocedimentale in materia di assoggettabilità alla disciplina VIA della modifica proposta dal Gestore, ai sensi della DGRP n. 648 del 05/04/2011;

La Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia esprimeva, con nota prot. n. 1152 del 09/01/2014 ed acquisita al prot. n. 122 del 14/01/2014 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, il parere di competenza comunicando che "le modifiche, non producendo effetti negativi e significativi sull'ambiente oltre gli impatti valutati nel provvedimento di verifica di VIA D.D. n. 328 del 18/12/12, rivestono carattere di modifiche non sostanziali, ai fini della Valutazione di impatto ambientale."

Il Gestore trasmetteva, con nota acquisita al prot. 624 del 13/02/2014, un'integrazione documentale alla richiesta di modifica consistente in:

1. Layout camini Trasmetal SpA - rev. 11/09/2013
2. P&ID air flow Trasmetal SpA - rev. 10/09/2013

Con nota, acquisita al prot. 2900 del 16 luglio 2014 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, il Gestore ha trasmesso copia della disposizione bancaria relativo al versamento della tariffa dell'istruttoria (Ti) di cui all'art. 1 comma 1 lettera d) del DM 24/04/2008 pari a 2000 euro.

Considerato che:

Per lo stabilimento "AGUSTA WESTLAND SpA" in Brindisi alla Contrada S. Teresa Pinti s.n. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale n. 293 del 06/07/2010 aggiornata per modifica sostanziale con Determina Dirigenziale 20 del 9 aprile 2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

La complessiva modifica proposta dal Gestore consiste nella:

- Ammodernamento e trasferimento del reparto di verniciatura per parti sciolte all'interno del nuovo edificio verniciatura;
- Adozione di un nuovo processo automatizzato per la deposizione delle fibre di carbonio (denominato Automatic Fiber Placement - AFP).

La complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:

- l'Autorità competente in materia di VIA (Provincia di Brindisi) ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale, comunicando che "le modifiche, non producendo effetti negativi e significativi sull'ambiente oltre gli impatti valutati nel provvedimento di verifica di VIA D.D. n. 328 del 18/12/12, rivestono carattere di modifiche non sostanziali, ai fini della Valutazione di impatto ambientale.";
- la modifica non comporta l'emissione in atmosfera di nuove tipologie di sostanze pericolose;
- il quadro emissivo autorizzato non subisce modifiche significative in quanto è prevista la semplice traslazione geografica all'interno dello stabilimento dei punti di emissione in atmosfera E7m - E8m (cabine SIAT di preparazione alla verniciatura) e la sostituzione dell'emissione E13 (verniciatura fabbricazione) con l'emissione E13new (nuova cabina di verniciatura) caratterizzata da una maggiore portata con contestuale riduzione delle concentrazioni limite degli inquinanti al fine di mantenere inalterato il flusso di massa già autorizzato.

La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Ritenuto di poter aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata, tenendo conto dei provvedimenti già rilasciati e dalla normativa vigente.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011, la modifica proposta consistente in:

1. Ammodernamento e trasferimento del reparto di verniciatura per parti sciolte all'interno del nuovo edificio verniciatura;
2. Adozione di un nuovo processo automatizzato per la deposizione delle fibre di carbonio (denominato Automatic Fiber Placement - AFP).

di stabilire che:

1. la tabella delle emissioni convogliate di cui al capitolo 8 "Emissioni atmosferiche" dell'Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 20 del 9 aprile 2013, in riferimento al punto di emissione E13 viene sostituita con la seguente:
2. il Gestore deve comunicare con un anticipo di almeno 15 giorni, ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, la data di messa in esercizio e la data di messa a regime del nuovo impianto di verniciatura di cui all'emissione E13new e trasmettere, entro 15 giorni da quest'ultima le analisi relative alle emissioni dei primi 10 giorni, al DAP ARPA Brindisi, al Sindaco del Comune di Brindisi, alla ASL BR competente, alla Provincia di Brindisi e alla Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;
3. Il periodo che deve intercorrere tra la data di messa in esercizio e la data di messa a regime, di cui al punto precedente, dovrà essere non superiore a 30 giorni.
4. ARPA Puglia - DAP Brindisi effettuerà il primo accertamento circa il rispetto del presente aggiornamento AIA entro sei mesi dalla data di messa a regime di cui al punto precedente.
5. I camini delle emissioni, per le quali è previsto un controllo analitico, devono disporre di prese per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti agevolmente accessibili secondo le condizioni della UNI 10169. Le postazioni e i percorsi devono essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguite secondo le metodiche ufficiali. I prelievi dei campioni dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose. I punti di prelievo dei camini devono essere resi permanentemente accessibili all'Autorità di Controllo e le strutture di accesso devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. la planimetria delle emissioni in atmosfera, di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata con il presente provvedimento, è rappresentata dall'Allegato 3.1 - rev. 00 dicembre 2013 di cui alla comunicazione di modifica acquisita al prot. 5223 del 05/12/2013;
7. il Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata con il presente provvedimento, è rappresentato dall'Allegato 3.2 - rev. 00 dicembre 2013 di cui alla comunicazione di modifica acquisita al prot. 5223 del 05/12/2013;
8. i limiti di emissione in atmosfera sono quelli riportati nel provvedimento originario di Autorizzazione Integrata Ambientale successivamente aggiornato;
9. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;
10. la Provincia di Brindisi, in qualità di nuova Autorità Competente ai sensi della Legge Regionale 3/2014, valuterà lo "Studio di fattibilità volto alla unificazione dei punti di emissione in atmosfera dello stabilimento di Brindisi" per le conseguenti determinazioni;
11. il presente provvedimento integra ed aggiorna, per modifica non sostanziale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 293 del 6 luglio 2010 del Servizio Ecologia e successive determinazioni;
12. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
13. l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 293 del 6 luglio 2010 del Servizio Ecologia.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "AGUSTAWESTLAND SpA" con sede legale in Samarate (VA) - località Cascina Costa alla via Giovanni AGUSTA n. 520 e con stabilimento in Brindisi alla Contrada S. Teresa Pinti s.n.. dandone conoscenza al Comune di Brindisi, alla ASL competente per territorio, al Servizio SPESAL della ASL di Brindisi;

di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Brindisi congiuntamente alla comunicazione del Gestore su supporto informatico;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Brindisi, quale nuova Autorità Competente AIA ai sensi dell'intervenuta Legge Regionale 3/2014, per i conseguenti adempimenti indicati al precedente punto 10;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a. è redatto in unico originale, composto da n. 12 fasciate

b. sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia:

www.regione.puglia.it

- nel Portale Ambientale regionale

(<http://ambiente.regione.puglia.it/>)

c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;

d. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

e. sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

AP AIA II Dirigente d'Ufficio

Ing. Paolo Garofoli Dott. Giuseppe Maestri

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
